



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dai Magistrati:

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti - Presidente -  
 Marina Meloni - Consigliera -  
 Marco Marulli - Consigliere -  
 Rosario Caiazzo - Consigliere -  
 Annamaria Casadonte - Consigliera rel.-

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 11/10/2022 - CC

R.G.N. 28592/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 28592-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) , che  
 lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

### contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) , che la  
 rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 3273/2021 della Corte d'appello di Napoli depositata il 10/09/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/10/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

**rilevato che**



1. Con sentenza n. 10630/2019, pubblicata in data 27 novembre 2019, il tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (omissis) e (omissis), uniti in matrimonio il (omissis), rigettando le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione e di mantenimento, nonché la domanda di risarcimento del danno spiegata da (omissis) disponendo la compensazione integrale delle spese.
2. In particolare, e per quel che qui ancora rileva, la (omissis) aveva esposto che il rapporto matrimoniale si era rivelato precocemente problematico a causa del trasferimento in Sicilia, avvenuto immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, da parte del (omissis). Dal suo canto, il (omissis) imputava la crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, dalla quale era nato un figlio, (omissis) (n.il (omissis)), da lui disconosciuto con sentenza del tribunale di Napoli, n. 603/2017, in quanto aveva appreso, grazie all'esito del test del DNA effettuato nel 2013, di non esserne il padre.
3. Il tribunale ha escluso che fosse stata fornita prova del nesso di causalità tra la situazione di intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri coniugali dell'uno e dell'altra, da cui, il rigetto di entrambe le domande.
4. La corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3273/2021, resa pubblica mediante deposito in cancelleria del 10 settembre 2021, ha rigettato il gravame spiegato dal (omissis) avverso la decisione di primo grado, confermandola integralmente.
5. In primo luogo, la corte distrettuale ha richiamato il consolidato orientamento in base al quale grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce



l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. S.U. n. 2494/1982).

5. 1. Donde, correttamente ad avviso del giudice d'appello il tribunale aveva rigettato la domanda di addebito formulata – in termini per altro generici – dalla (omissis), non avendo quest'ultima fornito la prova che la decisione del marito di recarsi in (omissis) per reperire un'attività lavorativa avesse in concreto configurato l'abbandono della casa familiare.

5. 2. Allo stesso modo, secondo il giudice d'appello andava confermata la decisione con cui tribunale aveva disatteso la domanda di addebito formulata dal (omissis). Ciò in quanto, in base al consolidato insegnamento di legittimità, invero, l'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi, così da infirmare in radice *l'affectio familiae* in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. Si tratta, tuttavia, di una presunzione non assoluta ma relativa, che opera solo quando la richiesta di separazione personale segua, senza censura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale (Cass., n. 2059/2012).

5. 3. Nella specie, il tribunale aveva ritenuto che non era stata fornita la prova che la relazione extraconiugale era stata la causa efficiente della crisi coniugale, essendo al contrario emerso che la relazione extraconiugale dalla quale era nato il piccolo (omissis) era stata conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto, trattandosi di fatti risalenti ad un periodo di forti contrasti fra i coniugi. Era stato altresì valutata determinante l'inerzia del (omissis), il quale, venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie non aveva intrapreso alcuna iniziativa nell'immediatezza della conoscenza di tale comportamento, limitandosi a spiegare domanda riconvenzionale in seguito alla chiamata in giudizio da



parte della moglie. Sicché, il lasso di tempo trascorso tra la scoperta dell'infedeltà (giugno 2013) e l'iniziativa giudiziaria (costituzione in giudizio nel 2017) ha indotto la corte di merito a ritenere che il progetto di vita separata fosse stato condiviso da entrambi i coniugi, a fronte della constatazione di una situazione di intollerabilità della vita in comune, a nulla rilevando la pregressa condotta di infedeltà della (omissis) .

6. (omissis) ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso notificato in data 10 novembre 2021, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui resiste (omissis) con controricorso notificato in data 20 dicembre 2021.

### **considerato che**

7. Il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151 cod. civ., 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) denuncia l'erroneità della decisione impugnata per aver rigettato la domanda di addebito della separazione spiegata dal (omissis), nonostante egli avesse fornito la prova dell'infedeltà della moglie e quest'ultima non avesse dimostrato che la crisi coniugale era imputabile ad altre circostanze.

8. Il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) lamenta l'omesso esame della nascita di (omissis) .

8.1. Ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare che, al momento della nascita di (omissis) , il (omissis) era fermamente convinto di esserne il padre. Questa circostanza, sostiene il ricorrente, comproverebbe il fatto che all'epoca non era in corso alcuna crisi coniugale, dimostrando che i rapporti tra i coniugi erano affiatati e distesi.



9. Il terzo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) deduce l'omesso esame del processo di disconoscimento di (omissis) recante R.G.N. 3412/2014. A giudizio del ricorrente, il fatto sarebbe decisivo in quanto comproverebbe che il (omissis), subito dopo l'esito del test del DNA del 2013 ha proceduto giudiziariamente, prima facendo nominare il curatore speciale del minore e quindi promuovendo il giudizio di disconoscimento.

10. I tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

10.1. Invero, il primo motivo, al di là della formale denuncia di violazione di legge, non censura i principi interpretativi applicati dal giudice di merito (cfr. Sez. Un. 2494/1982; Cass., n. 3923/2018; Cass., n. 2059/2012), ma l'esito dell'apprezzamento di fatto, senza confrontarsi con la *ratio decidendi* sottesa al provvedimento impugnato, secondo cui nessuno dei coniugi aveva fornito la prova del nesso di causalità tra la situazione di intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri coniugali dell'uno e dell'altra.

10. 2. Gli altri due mezzi denunciano l'omesso esame di fatti che, in realtà, sono stati oggetto di approfondite valutazioni da parte della corte d'appello, che anzi ha ritenuto decisiva proprio l'inerzia del (omissis) nell'agire in giudizio per la pronuncia della separazione personale dalla (omissis), nonostante avesse avuto contezza del tradimento sin dal 2013, a nulla rilevando che egli abbia intrapreso iniziative giudiziarie di diversa natura nei confronti del figlio con il ricorso del 2014.

10.3. La corte ha, infatti, valutato complessivamente il comportamento delle parti e, per quanto qui rileva, del (omissis) in particolare e ha ritenuto che, alla stregua della distribuzione dell'onere della prova nella fattispecie di addebito per violazione dei



doveri coniugali, l'avvenuto allontanamento del marito dalla casa coniugale che si assume essere stato conseguenza della scoperta dell'adulterio, atteso il lasso di tempo trascorso tra la scoperta dell'infedeltà (giugno 2013) e l'iniziativa giudiziaria (costituzione in giudizio nel 2017) evidenzia piuttosto un progetto di vita separato condiviso ed accettato da entrambi i coniugi a fronte della constatazione di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della vita in comune, a nulla rilevando la pregressa condotta di infedeltà della (omissis) .

10.4. Ciò posto le censure non denunciano violazioni nell'applicazione dei principi interpretativi che governano la pronuncia sull'addebito né evidenziano fatti decisivi non considerati dal giudice d'appello ma, in definitiva, sollecitano una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede di legittimità.

11. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

12. In base al principio della soccombenza, le spese sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 2100,00 per compensi ed euro 100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso a Roma, nell'adunanza camerale della Sesta sezione civile-1, l'11 ottobre 2022.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

